

Approvato con deliberazione del C.D. n. 55 del 28 dicembre 2005

REGOLAMENTO  
delle  
SPONSORIZZAZIONI PASSIVE

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le sponsorizzazioni di progetti e di attività promosse dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
2. Tali sponsorizzazioni devono essere utilizzate unicamente in conformità ai fini istituzionali dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga così come esplicitate nella legge, nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente.
3. Sono esclusi come controparte dei contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Ente i soggetti privati o pubblici, che abbiano in atto controversie di natura giuridica con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Art.2

Il contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, con cui un soggetto privato si obbliga a versare all'Ente un importo predeterminato oppure a mettere a disposizione propri mezzi e/o strutture nell'ambito di iniziative istituzionali promosse e/o gestite dall'Ente e comunque rivolte al pubblico.
2. L'Ente si impegna a diffondere il proprio logo con il marchio del soggetto che offre la propria sponsorizzazione.
3. Il contratto di sponsorizzazione persegue l'obiettivo di far associare le iniziative sponsorizzate un beneficio d'immagine per l'Ente e per il soggetto sponsorizzante.

Art.3

Approvazione delle iniziative

1. Le iniziative o gli eventi, oggetto di sponsorizzazione debbono essere preventivamente approvate con atto del Consiglio Direttivo dell'Ente, nell'ambito di un programma annuale dove sono indicate le attività dell'Ente che possono essere finanziate attraverso operazioni di sponsorizzazione.

2. Il programma si articola in progetti di sponsorizzazione dove vengono indicati l'oggetto della sponsorizzazione, gli obblighi dello sponsor e le modalità di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
3. Con l'approvazione del programma il Consiglio autorizza il Direttore all'esecuzione di tutti gli atti conseguenti.

#### Art. 4

##### Contenuti contrattuali

1. La gestione delle sponsorizzazioni all'interno di ogni singolo progetto, verrà regolata mediante apposito contratto.
2. Gli elementi essenziali del contratto di sponsorizzazione sono i seguenti:
  - generalità complete del soggetto che eroga il contributo a titolo di sponsorizzazione;
  - attività o iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
  - la descrizione completa della modalità in cui avviene la sponsorizzazione con particolare riferimento all'erogazione di contributi finanziari o sottoforma di beni e servizi;
  - la durata del contratto e l'eventuale sua rinnovabilità;
  - il corrispettivo pattuito;
  - le eventuali garanzie richieste;
  - le responsabilità a carico delle parti;
  - le possibili cause di risoluzione del contratto;
  - l'indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
  - l'onere delle spese di bollo e di registrazione.

#### Art.5

##### Recesso

1. In ogni contratto deve essere prevista la facoltà per l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di recedere dal contratto prima della scadenza, subordinata alla tempestiva comunicazione con indicazione delle specifiche modalità in cui essa debba avvenire.
2. Nel contratto di sponsorizzazione deve essere prevista, inoltre, la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danni all'immagine dell'Ente Parco o tali da non permettere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

#### Art.6

##### Inadempienze

Il mancato o solo parziale pagamento del contributo pattuito a titolo di sponsorizzazione sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

#### Art. 7

##### Responsabilità

Il soggetto sponsorizzato è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

#### Art. 8

##### Affidamento delle sponsorizzazioni

1. Nell'ambito delle attività programmate la scelta dello sponsor è effettuata mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale prevista in relazione agli importi oggetto di sponsorizzazione, preceduta dalla pubblicazione di apposito secondo le modalità di legge da parte del Direttore dell'Ente.
2. E' facoltà dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel settore.
3. Il contratto di sponsorizzazione viene stipulato dal Direttore dell'Ente nel rispetto del presente Regolamento.

#### Art. 9

##### Norme comuni

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per quanto applicabili.